

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO IN VIDEO CONFERENZA

Art. 1 - Disposizioni introduttive

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano lo svolgimento delle sedute del Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, o comunque quando valutazioni di opportunità legate alla facilitazione della massima partecipazione lo necessitano, su decisione del Presidente dell'Ente, sentiti i Capigruppo.
2. Le disposizioni del presente Regolamento, si applicano anche alle sedute delle Commissioni consiliari delle riunioni della Giunta, con le precisazioni contenute nell'articolo 12 del presente regolamento.
3. Le sedute istituzionali possono avvenire, con la partecipazione a distanza anche di tutti i componenti, compreso il Segretario, gli uffici di supporto, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente, in modo simultaneo e in tempo reale, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell'organo consiliare, assicurando l'esercizio delle prerogative dei consiglieri, nonché l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del regolamento del consiglio vigente.

Art. 2 - Principi e criteri

1. Le disposizioni del presente titolo sono ispirate ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) la pubblicità della seduta, qualora non potendo al momento avvenire la diretta streaming, potrà essere garantita mediante la pubblicazione in tempi differiti, sul portale istituzionale dell'Ente, della ripresa integrale dei lavori per un periodo non inferiore ai trenta giorni. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali
 - b) la tracciabilità è garantita attraverso la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 - Requisiti tecnici

Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) consentire alla Presidenza ed al Segretario, ognuno per la propria competenza, di accertare con sicurezza l'identità degli amministratori che partecipano ed intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento; in particolare la piattaforma deve garantire che il Segretario verbalizzante abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta, soprattutto nelle fasi antecedenti ed immediatamente successive alla votazione, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la possibilità, se necessario, di visionare e condividere tra i partecipanti la documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) assicurare alla Presidenza ed al Segretario, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
- f) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio;

g) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

Art. 4 - Convocazione

1. La convocazione avviene con le medesime modalità delle riunioni in presenza.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza.
3. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene inviata dalla Segreteria dell'Unione all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun Consigliere almeno due giorni prima dell'adunanza, quando non si tratti di convocazione d'urgenza
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche Responsabili dei servizi competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Art. 5 - Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato.
4. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
5. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
6. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art.6 - Svolgimento delle sedute

1. La seduta in videoconferenza è valida anche se eventualmente presieduta da sedi diverse da quelle dell'Ente, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza, pertanto in tal caso la sede è virtuale; la seduta può anche avvenire eventualmente solo in videoconferenza, senza alcun componente presso la sede dell'Ente. Tale modalità va indicata nell'avviso di convocazione
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente secondo le prescrizioni del presente Regolamento.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 20 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in altra seduta. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di massimo 20 minuti, per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione o meno dei lavori

Art. 7 - Regolazione degli interventi

1. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera e il microfono. Il microfono deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.

2. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 8 - Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso:

- a) per chiamata nominale da parte del Segretario, attivando il Consigliere la videocamera e/o il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
- b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.

3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:

a) accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

- a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
- b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio.

Art. 9 - Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.

Art. 10 - Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

2. Il verbale contiene inoltre:

- a) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- b) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
- c) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.

3. La registrazione della seduta sarà conservata agli atti dell'Ufficio Segreteria Generale per la durata e con le modalità tecniche previste dalle norme in vigore.

Art. 11 - Sedute delle commissioni e Conferenza dei capigruppo

1. La modalità ordinaria di svolgimento delle sedute delle Commissioni Consiliari è in presenza. In caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza

di uno stato di emergenza, o comunque quando valutazioni di opportunità legate alla facilitazione della massima partecipazione lo necessitino, il Presidente della Commissione può convocare la seduta in modalità da remoto.

4. Per le verbalizzazioni delle Conferenze dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari, nel caso di video conferenze o di sedute in presenza, nelle quali siano effettuate registrazioni delle sedute, queste, una volta verificata la bontà delle registrazioni, valgono come verbale e sono conservate come documenti informatici nei sistemi di gestione documentali e conservazione a norma dell'ente.
5. L'eventuale disciplina delle sedute della Giunta dell'Ente in modalità telematica verrà dettata da apposito regolamento da adottarsi dalla Giunta stessa.

Art. 12 - Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta. Lo stesso vale nell'eventualità di riprese delle Commissioni.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio.

3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo.

Art. 13 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, nei limiti della compatibilità, si applicano la legge, lo Statuto ed il regolamento del consiglio